Articolo 37

Consiglio di Sorveglianza. Nomina, requisiti, composizione, funzionamento

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di tre ad un massimo di (...) membri, secondo il numero che verrà determinato in occasione della nomina.

La nomina dei componenti del Consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti di cui al precedente comma, spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto eventualmente stabilito da specifiche norme di legge.

Anche la nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza potranno essere anche non soci.

Almeno un componente del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- b) i componenti del Consiglio di gestione;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399 cod. civ..

Decadono altresì dalla carica i componenti che non possiedano più i requisiti in forza dei quali sia eventualmente intervenuta la designazione e la successiva nomina.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, cod. civ..

La cessazione del Consiglio di Sorveglianza per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Sorveglianza è stato ricostituito.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. La delibera di revoca è validamente assunta con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo 2393 cod. civ.

E' ammessa la rieleggibilità.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea ordinaria dei soci provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza è determinato

dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le

modalità di convocazione del Consiglio di Sorveglianza si applicano le

disposizioni del precedente articolo 33.

Sono comunque valide le adunanze del Consiglio di Sorveglianza e le sue

deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Sorveglianza con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle condizioni di cui all'art. 24 del presente statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza e sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 38

Doveri del Consiglio di Sorveglianza

Spetta al Consiglio di Sorveglianza:

- a) nominare e revocare il Presidente ed i componenti del Consiglio di gestione e determinarne il compenso;
- b) approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- c) esercitare le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
- d) promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di gestione;
- e) presentare la denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409;
- f) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suc concreto funzionamento;
- g) riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- h) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
- I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle assemblee.

In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.